

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO MATERIA PRIMA

Art. 1 Ambito di applicazione - Le presenti "Condizioni generali di acquisto" disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti di fornitura tra le parti, occasionali o continuativi; devono sempre intendersi a tutti gli effetti parte integrante di ciascun ordine di FORGE MONCHIERI, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da FORGE MONCHIERI; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venir coordinate.

Art. 2 Esecuzione della fornitura - La fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto in ordine, alle analisi chimiche richieste (R.M. o normative internazionali), alle Istruzioni, specifiche tecniche e/o contrattuali consegnate al Fornitore. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida solo se convenuta con FORGE MONCHIERI e confermata per iscritto.

Art. 3 Ordini di acquisto - La quantità del materiale ordinato da FORGE MONCHIERI sarà quella indicata negli ordini di acquisto via via emessi, che specificheranno inoltre: prezzi - caratteristiche tecniche - tipo - destinazione - tipologia di pagamento- termini di consegna e di resa. Gli ordini potranno essere emessi anche mediante telefax o posta elettronica. Il Fornitore trasmetterà la propria conferma d'ordine a FORGE MONCHIERI entro 8 giorni dal ricevimento dell'ordine, in qualunque forma esso sia stato inviato. Trascorso tale termine, l'ordine si considererà implicitamente accettato.

Art. 4 Consegne - Le date di consegna indicate nell'ordine di acquisto si intendono tassative al punto di resa specificato nell'ordine stesso. Consegne anticipate o parziali ad iniziativa del Fornitore dovranno essere preventivamente autorizzate da FORGE MONCHIERI.

Nel caso il Fornitore effettui un ritardo di consegna che si protragga per più di 4 settimane rispetto alla data concordata, il Compratore potrà revocare in tutto o in parte l'ordine cui il ritardo si riferisce.

Il Fornitore dovrà comunicare lo stato di avanzamento degli ordini in corso all'Ufficio Acquisti strategici segnalando la data prevista di colaggio e la data di arrivo in Forge Monchieri S.p.A. prevista per ogni lingotto.

Qualora l'ordine d'acquisto preveda la fornitura di lingotti "caldi", il fornitore dovrà comunicare all'Ufficio Acquisti strategici la data di colaggio e la data e ora di arrivo in Forge Monchieri S.p.A. previste per ogni lingotto.

Art. 5 Penali - In caso di ritardi sulle date di consegna contrattuali della fornitura di ogni singola posizione dell'ordine, trascorsi sette giorni solari di franchigia, per ogni settimana di ritardo o frazione verrà applicata la penale dello 0.5% dell'importo totale di ogni singola posizione, fino ad un massimo del 5% dell'importo totale dell'ordine.

Nel caso in cui al Fornitore venissero imposte penali, FORGE MONCHIERI avrà facoltà di detrarre i relativi importi da quanto ancora contrattualmente dovuto al Fornitore.

E' fatto salvo il diritto di FORGE MONCHIERI di ottenere il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti l'ammontare dovuto dal Fornitore a titolo di penale

Art. 6 Conformità quantitativa/qualitativa - Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa e qualitativa del materiale oggetto d'ordine. Qualora durante il controllo in entrata del materiale o

durante le fasi di lavorazione FORGE MONCHIERI riscontrasse anomalie e/o difetti riconducibili al fornitore, invierà la segnalazione di apertura di Non Conformità a carico del fornitore.

Art. 7 Garanzia - Il Fornitore garantisce che la fornitura è priva di vizi o difetti ed è conforme alle caratteristiche ed alle specifiche convenute. L'accertamento delle condizioni e della qualità del materiale sarà effettuato da FORGE MONCHIERI entro un termine ragionevole dalla consegna. Il superamento di tali controlli non dispensa il Fornitore dalle responsabilità per vizi e mancanze di conformità accertate successivamente che dovranno essere fatte valere entro un termine ragionevole dalla scoperta.

Art. 8 Riservatezza - Il Fornitore si impegna a considerare riservati, e pertanto a non divulgare, tutti i documenti, i dati, le specifiche e le informazioni messi a disposizione dello stesso da parte di FORGE MONCHIERI.

Il Fornitore si impegna altresì ad utilizzare tutti i suddetti documenti esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto dell'Ordine, e pertanto a non utilizzarli per altri scopi né a cederli.

L'obbligo di riservatezza vincola il Fornitore per tutta la durata dell'Ordine ed anche successivamente. Il Fornitore è responsabile nei confronti di FORGE MONCHIERI che quest'obbligo venga assolto anche dai propri collaboratori.

Art. 9 Cessione di credito - Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento, senza preventiva ed esplicita autorizzazione di FORGE MONCHIERI.

Art.10 Foro competente - Legge applicabile - Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Foro di Brescia. FORGE MONCHIERI avrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro della sede del Fornitore.

(data)

Il Fornitore

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. Cod. Civ. si approvano espressamente i seguenti articoli: Art.4 Consegna; Art.5 Penali; Art 6 Conformità quantitativa/qualitativa; Art.7 Garanzia; Art. 8 Riservatezza; Art.9 Cessione di credito; Art.10 Foro competente

(data)

Il Fornitore

.....